

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DELIBERAZIONE N. 86 DEL 1° SETTEMBRE 2011

MODIFICA ARTT. 5, 6 E 7 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'UNIRE

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il d.P.C.M. in data 16 marzo 2011 di proroga del suddetto incarico;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI il Regolamento di disciplina dell'UNIRE - adottato con deliberazione amministrativa n. 97 del 29 novembre 2001 ed approvato con D.M. del 19 marzo 2002 - e le successive modificazioni disposte con deliberazioni n. 10 del 25 febbraio 2005 e n. 13 del 6 luglio 2005 rispettivamente approvate con D.M. 901 del 23 marzo 2005 e con D.M. n. 916 del 6 luglio 2005;

VISTI, in particolare, gli artt. 5, 6 e 7 del citato Regolamento che, nel definire la composizione, i compiti e i poteri della "Procura della Disciplina", della "Commissione di Disciplina di Prima Istanza" e della "Commissione di Disciplina di Appello", demandano al Ministro delle politiche agricole e forestali la nomina dei relativi Presidenti e al Consiglio di amministrazione dell'UNIRE la nomina degli ulteriori componenti di tali Organismi;

RITENUTO opportuno che la nomina di tutti i componenti dei suddetti Organi di disciplina sia ricondotta ad un solo soggetto al fine di semplificare le relative procedure ed operare le necessarie scelte nell'ambito di un unico contesto valutativo;

DELIBERA

di apportare le seguenti modificazioni agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento di Disciplina dell'UNIRE:

1) l'art. 5, comma 2, è così sostituito:

"La Procura della Disciplina è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede con la qualifica di Procuratore della Disciplina e da un massimo di quindici Sostituti Procuratori, alla cui nomina procede il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questi ultimi esercitano le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva e vengono scelti all'interno di profili aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica, fino ad un massimo di sei per il settore galoppo (piano, ostacoli ed

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



altre forme di competizione ippica) e fino ad un massimo di nove per il settore trotto. Tra di essi il Procuratore della Disciplina può nominare due Vice Procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni”.

2) l'art. 6, comma 1, è così sostituito:

“La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede, e fino ad un massimo di quindici componenti nominati dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questi ultimi vengono scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il componente più anziano presente in seduta”.

3) l'art. 7, comma 1, è così sostituito:

“La Commissione di Disciplina di Appello è composta da un Magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede, e fino a un massimo di sette componenti, nominati dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questi ultimi vengono scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le funzioni dello stesso il componente più anziano presente in seduta”.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la prevista approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE